

# Assicurazione multirischio per la persona e la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Casamia Formula Persona

Edizione 07/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Reale Mutua di Assicurazioni** società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it); e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it); pec: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
- solvency ratio: 388,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Casamia Formula Persona" è suddiviso in due sezioni, Responsabilità civile verso terzi e Tutela Legale.

L'acquisto della sezione "Responsabilità civile verso terzi" è obbligatorio; l'acquisto della sezione "Tutela legale" è facoltativo.

È possibile personalizzare le diverse sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie. Inoltre è possibile acquistare o meno, all'interno di ciascuna sezione, determinate Condizioni Facoltative. L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.**



## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### GARANZIE DI BASE

Le garanzie di base si articolano nelle diverse opzioni di seguito descritte:

- ✓ **Garanzia Capofamiglia:** assicura la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione. Comprende ad esempio, nelle modalità indicate dalle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni: 1) derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora, inclusa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali stessi; 2) derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge; 3) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante 4) derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici, 5) subiti dagli addetti ai servizi domestici.
- ✓ **Garanzia Conduzione dell'abitazione:** assicura la responsabilità civile per fatti inerenti la conduzione dell'abitazione. Comprende ad esempio, nelle modalità indicate dalle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora, inclusa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali stessi.
- ✓ **Garanzia Vita privata:** assicura la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione ma non inerenti la conduzione dell'abitazione. Comprende ad esempio, nelle modalità indicate dalle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni: 1) derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge; 2) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante 3) derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici, 4) subiti dagli addetti ai servizi domestici.
- ✓ **Garanzia Proprietà di fabbricati:** assicura la responsabilità civile che deriva dall'essere proprietario di un fabbricato. Comprende ad esempio, nelle modalità indicate dalle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici.

**È possibile acquistare anche solo una delle quattro garanzie anzidette. Le garanzie Capofamiglia, Conduzione dell'abitazione, Vita privata non possono essere acquistate insieme.**

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

✓ Garanzia Capofamiglia; Garanzia Vita privata	È possibile scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.
---	--

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento	Assicura la responsabilità civile derivante dalla proprietà di mobilio e arredamento posti nell'abitazione indicata in polizza e locato a terzi.
---	--



## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non sono coperti i danni:

- ✘ conseguenti a perdita o deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione). Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
- ✘ conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✘ derivanti da inquinamento ambientale (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione);
- ✘ causati a coniuge, convivente di fatto, genitori, figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. Questa esclusione non vale per i figli e i genitori dell'Assicurato – purché con lui non conviventi – in caso di sinistro dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici al servizio del fabbricato;
- ✘ ai minori in affidamento familiare;
- ✘ derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

**Specificatamente per la Garanzia Capofamiglia e per la Garanzia Vita privata non sono inoltre coperti i danni:**

- ✘ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione);
- ✘ inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani.

**Specificatamente per la Garanzia Proprietà di fabbricati non sono inoltre:**

- ✘ coperti i danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici al servizio del fabbricato; da umidità e stillicidio; da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana; da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione; da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;
- ✘ garantite, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte di pertinenza del fabbricato gravate da servitù pubblica.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)		---	---	Massimale
<b>GARANZIE DI BASE</b>	<b>GARANZIA CAPOFAMIGLIA</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	€ 500	---	€ 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose provocati da cani	€ 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
	Danni a persone causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	---	---	€ 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	€ 250	---	€ 10.00 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
	<b>GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
	<b>GARANZIA VITA PRIVATA</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	€ 500	---	€ 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose provocati da cani	€ 50	---	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a persone causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	---	---	€ 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	€ 250	---	€ 10.00 per sinistro e per annualità assicurativa
	<b>GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni derivanti da spargimento di acqua	€ 50	---	€ 30.000 per sinistro
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>  (Condizioni Facoltative)	<b>GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro



## SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### GARANZIE DI BASE

**Garanzia Silver:** assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono: 1) spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; 2) indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione (solo qualora la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge); 3) spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato; 4) onorari per l'intervento di periti e di consulenti tecnici di ufficio o di parte; 5) spese di giustizia e processuali (nelle modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione).

La copertura della Garanzia Silver è prestata nei seguenti casi:

- ✓ difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
- ✓ difesa penale per delitti dolosi. La copertura opera purché gli Assicurati vengano assolti, vi sia stata derubricazione del reato da doloso a colposo, vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- ✓ richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi;
- ✓ richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli Assicurati siano coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli.

**Garanzia Gold:** presta le stesse garanzie nelle medesime modalità previste dalla Garanzia Silver. La copertura della Garanzia Gold è prestata negli stessi casi previsti dalla Garanzia Silver nonché nei seguenti:

- ✓ vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 e inferiore a € 52.000;
- ✓ richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi;
- ✓ vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- ✓ vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- ✓ vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati;
- ✓ ricorsi da parte del Contraente per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali;
- ✓ opposizioni al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma quale sanzione amministrativa di importo non inferiore a € 200. Non opera per sanzioni amministrative relative al fabbricato, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli;
- ✓ ricorsi per separazione consensuale tra coniugi e successive domande di divorzio avvenuti nelle modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione;
- ✓ istanze di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti; di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

**La Garanzia Silver e la Garanzia Gold non possono essere acquistate insieme.**

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Garanzia Lavoro dipendente silver	Opera per alcune tipologie di controversie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente. È abbinabile esclusivamente alla Garanzia Silver.
✓ Garanzia Lavoro dipendente gold	Opera sia per le controversie previste dalla Garanzia Lavoro dipendente silver che per altre tipologie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente. È abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold.
✓ Garanzia Web@ctive	Opera per controversie derivanti dall'uso del WEB. È abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold.
✓ Garanzia Controversie con locatari	Opera per controversie derivanti dall'essere proprietario di un'abitazione data in locazione. È abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold.



## SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni le garanzie non operano per:

- ✘ vertenze in materia fiscale ed amministrativa (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione);
- ✘ fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✘ fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✘ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- ✘ fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione);
- ✘ fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- ✘ controversie relative alla costruzione ex novo di immobili;
- ✘ controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione);
- ✘ l'adesione ad azioni di classe (class action);
- ✘ la difesa penale per abuso di minori;
- ✘ controversie di natura contrattuale con Reale Mutua **che riguardino contratti diverso da quello assicurativo**; si intendono invece comprese in garanzia le controversie con Reale Mutua e/o ARAG che riguardino l'esecuzione di contratti assicurativi;
- ✘ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

**Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni:**

- ✘ **Garanzia Controversie con locatari:** dalla copertura riguardante le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso sono escluse le azioni di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile. Le coperture di questa garanzia non valgono inoltre per 1) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi; 2) l'intimazione di licenza per finita locazione; 3) controversie tra comproprietari; 4) compravendita e permuta del fabbricato.

**SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie


SEZIONE TUTELA LEGALE		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)		---	---	Massimale per sinistro e massimale per anno. Qualora, per la fase giudiziale, l'Assicurato nomini il Legale proposto da ARAG, il massimale per sinistro è aumentato del 30%, fermo il massimale per anno.
<b>GARANZIE BASE</b>	<b>GARANZIA SILVER; GARANZIA GOLD</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio	---	---	€ 5.000 per sinistro
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER; GARANZIA LAVORO DIPENDENTE GOLD</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio	---	---	€ 5.000 per sinistro
<b>(Condizioni Facoltative)</b>	<b>CONTROVERSIE CON LOCATARI</b>	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Azioni di sfratto	€ 200	---	€ 2.000 per sinistro


**Dove vale la copertura?**


Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura opera come di seguito indicato.

**SEZIONE TUTELA LEGALE**

Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, la copertura opera per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. Per i casi di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte la copertura opera per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro: Sezione Responsabilità civile verso terzi</b> – il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, devono darne avviso scritto a Reale Mutua e devono fornire tempestivamente a Reale Mutua ogni informazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.</p> <p>L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione con oggetto attinente la presente assicurazione, deve darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro.</p>
	<p><b>Denuncia di sinistro: Sezione Tutela Legale</b> – L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale</b> – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, per i contratti nei quali si scelga di attivare la modalità di pagamento mediante addebito diretto su conto corrente tramite S.D.D. - MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE è previsto che le rate di premio successive alla prima siano pagate esclusivamente con tale modalità.
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p><b>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura opera come di seguito indicato.</b></p> <p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p> <p>La copertura opera per i sinistri che siano insorti: 1) trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali; 2) trascorsi 2 anni dalla data di effetto della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta); 3) durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.</p> <p>La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.</p> <p>La copertura riguardante le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso opera per i sinistri insorti trascorsi centoventi giorni dalla data di effetto della polizza.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.





## Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche o giuridiche che siano proprietari o locatari di immobili adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate a specifiche esigenze.



## Quali costi devo sostenere?

Se il Contraente viene assicurato per la prima volta per questo rischio dalla Compagnia l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari per il primo anno sul premio pagato è pari al 40,00% (dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio) e per gli anni successivi è pari al 26,00%.

Se il rischio è stato già assicurato negli ultimi 3 anni, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è sempre pari a 26,00% dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio.

Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 89,99, di cui euro 67,52 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 75,03% dei costi.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Commissione di Garanzia</b>  Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.  Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a>.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

#### INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P * \frac{n - t}{n}$$

nella quale:

- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 * \frac{(3650-2555)}{3650}$$

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**APPENDICE INTEGRATIVA DEL DIP DANNI E DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA**

La presente appendice integra le informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

**Informazioni sul contratto**

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari

<b>Informazioni generali</b>	<p>La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.</p> <p>Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.</p> <p>Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.</p> <p>Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il le Condizioni di assicurazione, il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni, l'informativa privacy, il questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente, l'Allegato 3 Reg. IVASS 40/2018 "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti", l'Allegato 4 Reg. IVASS 40/2018 "Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto";</li> <li>- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;</li> <li>- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione.</p> <p>La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.</p> <p>Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.</p>
<b>Tacito rinnovo</b>	<p>Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.</p>
<b>Pagamento del premio</b>	<p>In parziale deroga di quanto indicato nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni del prodotto Casamia alla voce "Quando e come devo pagare?" si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il premio deve essere pagato mediante carta di credito/PayPal o bonifico bancario. <b>Il pagamento del premio mediante bonifico bancario non è consentito qualora tra la data di esecuzione della procedura di acquisto sul sito web e la data di decorrenza del contratto intercorra un periodo pari o inferiore a cinque giorni lavorativi;</b></li> <li>- il periodo di pagamento della rata non potrà essere inferiore a un anno.</li> </ul>
<b>Conclusione ed entrata in vigore del contratto</b>	<p>Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore, alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul modulo di polizza, se successivo.</p>
<b>Durata del contratto</b>	<p><b>Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata sul modulo di polizza senza che sia necessario inviare disdetta.</b></p> <p><b>Non è prevista l'applicazione del periodo di tolleranza (art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).</b></p> <p><b>Prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua può proporre al Contraente il rinnovo del contratto tramite il pagamento del premio. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso, il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno.</b></p>
<b>Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto</b>	<p>Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando i documenti assicurativi in originale.</p> <p>Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R.</p> <p>Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Reale Mutua di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p>
<b>Garanzie / opzioni non attivabili mediante vendita a distanza</b>	<p><b>Si precisa che mediante la vendita a distanza, in parziale deroga di quanto indicato nel DIP Danni e nel DIP Aggiuntivo Danni del prodotto Casamia <i>Formula Persona</i>:</b></p> <p><b>1) Non sono acquistabili le seguenti garanzie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanzie "R.C. locatore di mobili e arredamento" (in deroga alla voce "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" del DIP Aggiuntivo Danni – Sezione Responsabilità civile verso terzi);</li> <li>- Garanzie "Silver", "Lavoro dipendente silver" e "Controversie con locatari" (in deroga alla voce "Che cosa è assicurato?" e "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" del DIP Aggiuntivo Danni – Sezione Tutela legale.</li> </ul> <p><b>2) Nell'ambito delle garanzie "Capofamiglia" e "Vita privata" non è consentito scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici (in deroga alla voce "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" del DIP Aggiuntivo Danni– Sezione Responsabilità civile verso terzi).</b></p>